

Prot. N. 0001007 / P / CON
dd. 19/04/2024

AMM: r. friuve
AOO: gfrg

Convenzione quadro di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30)

PREMESSO CHE:

la legge 12 marzo 1999, n. 68 reca le norme in materia di diritto al lavoro delle persone con disabilità,

l'articolo 14 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 ("Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30"), disciplina le convenzioni quadro stipulate tra i competenti servizi del collocamento mirato, le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro e le associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative sociali e delle imprese sociali, al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori con disabilità.

CONSIDERATO CHE:

tali convenzioni, attraverso il conferimento di commesse di lavoro alle cooperative sociali o alle imprese sociali da parte delle imprese associate o aderenti, consentono di inserire i lavoratori con disabilità presso le predette cooperative o imprese sociali e tali inserimenti sono considerati utili ai fini della copertura della quota d'obbligo cui sono tenute le imprese conferenti ai sensi dell'articolo 3 della legge 68/99;

lo stesso articolo 14 costituisce uno strumento integrativo che favorisce l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità che presentano particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel mercato del lavoro;

VISTI i criteri per la stipulazione delle convenzioni di cui all'articolo 14 d.lgs. n. 276/2003 adottati ai sensi dell'articolo 40 comma 2 della legge regionale n. 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n.643 /2022 del 6 maggio 2022;

TUTTO CIÒ PREMESSO, che costituisce parte integrante e sostanziale al presente atto;

TRA

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA, rappresentata dalla dott.ssa Anna D'Angelo, in qualità di Direttore del Servizio interventi per i lavoratori e le imprese della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia, la quale agisce in nome e per conto del predetto Ente, in esecuzione della deliberazione della Giunta Regionale n. 1164 del 27 luglio 2023;

E

ANIA Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici, con sede a Roma, via di San Nicola da

Tolentino n. 72, rappresentata da Maria Bianca Farina;

CONFARTIGIANATO IMPRESE FVG Federazione regionale artigiani piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia, con sede a Trieste, via Coroneo n. 6, rappresentata da Graziano Tilatti;

CONFAPI FVG– Associazione piccole e medie industrie del Friuli Venezia Giulia, con sede a Udine, via Ungheria n. 28, rappresentata da Massimo Paniccia;

CONFINDUSTRIA Friuli Venezia Giulia, con sede a Trieste, piazza Casali n. 1, rappresentata da Angeliki Dombrets;

URES - Unione Regionale Economica Slovena, con sede a Trieste, Via Cicerone n. 8, rappresentata da Roberto Frandolic;

CONFCOMMERCIO Friuli Venezia Giulia, con sede a Trieste, via Mazzini n. 22, rappresentata da Gianluca Gioffrè;

CONSORZIO INTERLAND SCS, con sede a Trieste, via dei Burlo n. 1, rappresentata da Cristina Cecchini;

FEDERAZIONE REGIONALE COLDIRETTI, con sede a Udine, via Morpurgo n. 34, rappresentata da Martin Figelj;

CONFAGRICOLTURA Federazione regionale Unione Agricoltori del Friuli Venezia Giulia, con sede a Udine, Viale Europa Unita n. 141, rappresentata da Philip Thurn Valsassina;

AGCI - Associazione Generale Cooperative Italiane Federazione regionale del Friuli Venezia Giulia, con sede a Udine, via Gorghi n. 5, rappresentata da Adino Cisilino;

LEGACOOP Friuli Venezia Giulia, con sede a Udine, via Cernazai n. 8, rappresentata da Michela Vogrig;

CONFCOOPERATIVE - Unione regionale del Friuli Venezia Giulia, con sede a Udine, viale Giovanni Paolo II, n. 15/1, rappresentata da Daniele Castagnaviz;

Unione Europea delle Cooperative Fvg, con sede a Udine, via Gorgi n. 27, rappresentata da Maurizio Bekar;

UIL Friuli Venezia Giulia, con sede a Trieste, via Polonio n. 5, rappresentata da Matteo Zorn;

CGIL Friuli Venezia Giulia, con sede a Trieste, via Vidali n. 1, rappresentata da Villiam Pezzetta;

Unione Sindacale Regionale CISL FVG, con sede a Trieste, Piazza Dalmazia n. 1, rappresentata da Alberto Monticco;

UGL Friuli Venezia Giulia, con sede a Trieste, Viale XX Settembre n. 46, rappresentata da Roberta Vlahov;

CONFSAL Friuli Venezia Giulia, con sede a Udine, via D'Aronco n. 10, rappresentata da Roberto Cazzanti;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 Finalità

1. Con la presente convenzione le parti perseguono lo scopo di favorire l'inserimento dei lavoratori con disabilità che presentano particolare difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario, attraverso il conferimento di commesse di lavoro alle cooperative sociali di tipo b) o alle imprese sociali, da parte delle imprese associate o aderenti alle rispettive associazioni sindacali che sottoscrivono la presente convenzione quadro, le cui modalità attuative sono definite nell'ambito delle convenzioni tripartite di cui all'art. 7.

Art. 2 Requisiti dei datori di lavoro conferenti le commesse

1. Possono conferire commesse alle cooperative sociali o imprese sociali i datori di lavoro privati, soggetti o non soggetti all'obbligo di cui all'articolo 3 della legge 68/1999, che:

- a) abbiano sede legale o amministrativa o unità operativa nel territorio regionale;
- b) siano associati o aderenti alle associazioni sindacali dei datori di lavoro che sottoscrivono la convenzione quadro. Nel caso di associazioni di valenza nazionale l'iscrizione deve essere attiva almeno nella Regione in cui l'impresa ha sede legale;
- c) abbiano adempiuto agli obblighi di assunzione di lavoratori con disabilità ai fini della copertura della restante quota d'obbligo a loro carico, determinata ai sensi dell'articolo 3 della legge 68/1999. Tali obblighi si intendono assolti anche attraverso l'utilizzo degli istituti previsti della medesima legge.

Art. 3 Requisiti delle cooperative sociali destinatarie delle commesse

1. Le cooperative sociali destinatarie delle commesse devono possedere i seguenti requisiti:

- a) essere iscritte all'albo regionale di cui alla legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (Norme in materia di cooperazione sociale) oppure essere operanti sul territorio regionale anche se solo con una unità locale;
- b) essere iscritte ad una delle associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative sociali che sottoscrivono la convenzione quadro. Nel caso di associazioni di valenza nazionale l'iscrizione deve essere attiva almeno nella Regione in cui la cooperativa ha sede legale;
- c) essere attive da almeno due anni precedenti alla richiesta di stipula della convenzione tripartita di cui all'art. 1;
- d) non avere in corso procedure concorsuali;
- e) rispettare le norme previste dal contratto collettivo nazionale delle cooperative sociali, ovvero di altro eventuale contratto di settore applicato, comprese quelle previste dagli accordi territoriali vigenti in Friuli Venezia Giulia;
- f) avere assolto agli obblighi derivanti da eventuale sottoscrizione di precedenti convenzioni;
- g) avere adeguato integralmente le previsioni del proprio regolamento interno alle disposizioni della legge 3 aprile 2001, n. 142 (Revisione della legislazione in materia cooperativa con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore).

Art. 4 Requisiti delle imprese sociali destinatarie delle commesse

1. Le imprese sociali destinatarie delle commesse devono possedere i seguenti requisiti:

- a) essere imprese sociali di cui decreto legislativo n. 112/2017.
- b) essere iscritte nel registro delle imprese alla sezione "imprese sociali";
- c) avere sede legale o amministrativa o unità operativa nel territorio regionale
- d) essere iscritte ad una delle associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela che sottoscrivono la convenzione quadro. Nel caso di associazioni di valenza nazionale l'iscrizione deve essere attiva almeno nella Regione in cui l'impresa sociale ha sede legale;

- e) essere attive da almeno due anni precedenti alla richiesta di stipula della convenzione tripartita;
- f) non avere in corso procedure concorsuali;
- g) rispettare le norme previste dal contratto collettivo nazionale applicato nell'impresa sociale, comprese quelle previste dagli accordi territoriali vigenti in Friuli Venezia Giulia;
- h) avere assolto agli obblighi derivanti da eventuale sottoscrizione di precedenti convenzioni;
- i) se cooperativa aver adeguato integralmente le previsioni del proprio regolamento interno alle disposizioni della legge 3 aprile 2001, n. 142 (Revisione della legislazione in materia cooperativa con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore).

Art. 5 Determinazione del coefficiente di calcolo

1. Il computo del numero dei lavoratori con disabilità occupati presso la cooperativa sociale o impresa sociale, utili ai fini della copertura della quota d'obbligo cui sono tenuti i datori di lavoro conferenti la commessa, si calcola dividendo il valore unitario della commessa (VUC) al netto dell'IVA, a cui viene sottratto il costo di produzione (CP), al netto del costo del lavoro della persona con disabilità per il costo annuo del lavoratore con disabilità (CL) calcolato sulla base del CCNL applicato. Il costo di produzione (CP) deve contenere i costi necessari per l'effettuazione della commessa e i costi del tutoraggio per l'inserimento lavorativo.

Pertanto la determinazione del coefficiente di calcolo può essere schematizzata dalla seguente formula:

$$C = \frac{VUC - CP}{CL}$$

Art. 6 Percentuale massima di copertura della quota d'obbligo

1. Ai datori di lavoro che conferiscono la commessa è riconosciuta, sulla base del coefficiente di calcolo di cui all'art. 5 della presente convenzione quadro, la copertura della quota d'obbligo a cui sono tenuti fino ad una percentuale massima del 50% della quota d'obbligo, nel caso di datori di lavoro che occupano più di 35 dipendenti computabili ai sensi della legge 68/1999. Valgono, in proposito, le ordinarie regole aritmetiche di arrotondamento.

2. I datori di lavoro che occupano da 15 a 35 lavoratori computabili ai sensi della legge 68/1999, per i quali vi è l'obbligo di assunzione di una persona con disabilità, possono assolvere a detto obbligo attraverso lo strumento della convenzione ex art. 14 del d.lgs n. 276/2003 se il Comitato tecnico di cui all'articolo 38 della legge 18/2005 (*Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro*) competente per territorio, a seguito di motivata richiesta del datore di lavoro e sentito il servizio competente, riconosce effettive difficoltà di inserimento lavorativo delle persone con disabilità nel contesto aziendale.

3. Il datore di lavoro può conferire più commesse di lavoro, anche a cooperative sociali o imprese sociali diverse, al fine di raggiungere la percentuale massima di copertura prevista nei commi 1 e 2 del presente articolo.

Art. 7 Modalità di adesione da parte dei datori di lavoro. Convenzioni tripartite

1. I datori di lavoro che intendono conferire commesse di lavoro ad una cooperativa sociale o impresa sociale devono farne richiesta al Servizio regionale competente su apposito modello con allegati gli atti attestanti l'effettivo impegno al conferimento della commessa specificando:

- a) la loro posizione rispetto agli obblighi previsti dalla legge 68/1999;
- b) le caratteristiche della commessa con particolare riferimento alla tipologia dei prodotti o servizi conferiti; al valore previsto della commessa, alla durata ed ai tempi di attuazione;
- c) il numero di inserimenti previsti.

2. La Regione, il datore di lavoro conferente e la cooperativa sociale o impresa sociale sottoscrivono apposita convenzione tripartita, secondo il modello di cui all'allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del presente accordo, nella quale risulti, in particolare:

- a) l'impegno del datore di lavoro al conferimento della commessa, nel rispetto della presente convenzione quadro, ed alla realizzazione delle attività necessarie alla realizzazione della commessa conferita dal medesimo;
- b) il numero degli inserimenti da realizzare;

- c) i livelli di inquadramento dei lavoratori inseriti;
- d) la definizione della tipologia della commessa;
- e) gli impegni che la cooperativa sociale o impresa sociale è tenuta a rispettare;
- f) la durata della convenzione;
- g) le modalità di risoluzione nel caso di inadempimenti gravi sia da parte della cooperativa sociale o impresa sociale che da parte del datore di lavoro;
- h) le modalità di verifica del rispetto della convenzione da parte della Direzione centrale competente/Regione.

Art. 8 Criteri di individuazione dei lavoratori con disabilità da inserire presso la cooperativa o impresa sociale

1. L'inserimento lavorativo presso la cooperativa sociale o impresa sociale è riservato alle persone con disabilità iscritte ai sensi dell'articolo 8 della legge 68/1999 che presentano particolari difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario.
2. L'individuazione delle persone da inserire presso la cooperativa sociale o impresa sociale potrà essere effettuata sia attraverso avviso pubblico di selezione al quale gli interessati potranno aderire presentando apposita domanda di adesione presso la Struttura del Collocamento mirato della Regione sia attraverso le ordinarie procedure di incontro domanda/offerta tenuto conto del requisito della particolare difficoltà di inserimento.
3. La difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario è valutata dal Comitato tecnico di cui all'articolo 38 legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (*Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro*). Nell'ambito di tale valutazione è prioritariamente presa in considerazione la presenza o compresenza di situazioni di particolare complessità quali:
 - a) diagnosi di disabilità complessa con particolare riferimento alla disabilità psichica;
 - b) presenza di periodi di disoccupazione di lunga durata (superiori a 24 mesi);
 - c) presenza di difficoltà a sostenere e mantenere da parte del lavoratore rapporti di lavoro duraturi;
 - d) persone con disabilità ultracinquantenni.
4. In caso di mancata individuazione di candidati idonei attraverso una delle modalità di cui ai paragrafi precedenti, sarà attivata la modalità alternativa tenuto conto del requisito della particolare difficoltà di inserimento.
5. La selezione dei candidati da inserire in convenzione sarà effettuata congiuntamente dalla Struttura competente del Collocamento mirato e dalla cooperativa o impresa sociale. Potrà assistere alla selezione anche il datore di lavoro conferente la commessa.
6. Non potranno essere oggetto di convenzione i lavoratori già presenti nella cooperativa o impresa sociale, fatto salvo per coloro che, presenti nella cooperativa o impresa sociale, sono già stati coinvolti in precedenti esperienze ai sensi dell'articolo 14 d.lgs n. 276/2003 e per cui il Comitato tecnico abbia accertato che non siano pronti per un inserimento diretto in azienda.

Art. 9 Durata delle convenzioni tripartite

1. Le convenzioni tra il datore di lavoro, la Regione e la cooperativa sociale o impresa sociale, sottoscritte ai sensi della presente convenzione quadro, hanno durata non inferiore a due anni.
2. L'eventuale rinnovo della convenzione tripartita è soggetto alla valutazione del servizio competente della Regione.

Art. 10 Durata della convenzione quadro

1. La durata della presente convenzione quadro viene fissata in anni tre dalla data della sua sottoscrizione ed è tacitamente rinnovata per un ulteriore triennio qualora le parti, che hanno sottoscritto l'accordo, non ne richiedano un riesame.
2. Nel caso di tacito rinnovo le convenzioni tripartite saranno valide fino alla loro scadenza naturale e potranno essere rinnovate secondo quanto previsto dall'articolo 9.

Art. 11 Integrazione soggetti sottoscrittori

1. L'adesione successiva alla presente convenzione quadro da parte di altre associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale e da parte di altre associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative sociali e delle imprese sociali è consentita, in assenza di opposizione delle parti, tramite *addendum* sottoscritto, ad integrazione della presente convenzione, dalla Regione e dall'associazione richiedente l'adesione successiva.

Art. 12 Modifica della convenzione quadro

1. Le Parti sottoscrittrici si impegnano a rivedere i contenuti della convenzione quadro qualora intervengano modificazioni delle norme nazionali e regionali in materia.

2. Nel caso di modifica della convenzione quadro le convenzioni tripartite attive possono essere nuovamente stipulate alla scadenza naturale secondo le disposizioni contenute nella nuova convenzione quadro mantenendo i rapporti lavorativi in essere con le persone con disabilità già individuate con le procedure di cui all'art. 8 dei Criteri di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 643/2022 del 06 maggio 2022.

Art. 13 Promozione

1. Le parti sottoscrittrici della presente convenzione quadro si impegnano, ciascuna nel proprio ambito di competenza, nella promozione dello strumento a cui, con la presente convenzione, si dà attuazione anche attraverso l'istituzione di appositi sportelli informativi.

Art. 14 Monitoraggio

1. La Regione ed il Comitato tecnico di cui all'articolo 38 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (*Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro*), verificano periodicamente lo stato di attuazione della presente convenzione quadro e la situazione degli inserimenti effettuati, ciascuno per quanto di propria competenza e con il coinvolgimento delle altre parti firmatarie, laddove ritenuto opportuno.

2. Saranno oggetto di monitoraggio l'andamento delle commesse di lavoro, la qualità delle condizioni lavorative all'interno delle cooperative sociali, con particolare riguardo alla tutela della salute e del benessere dei lavoratori inseriti, e lo sviluppo delle loro competenze.

Art.15 Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia.

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

Anna D'Angelo

Firmato digitalmente

ANIA Associazione Nazionale fra le Imprese
Assicuratrici

Maria Bianca Farina

Firmato digitalmente

CONFARTIGIANATO IMPRESE FVG

Graziano Tilatti

Firmato digitalmente

CONFAPI FVG

Massimo Paniccia

Firmato digitalmente

CONFINDUSTRIA Friuli Venezia Giulia

Angeliki Dombrets



URES Unione Regionale Economica Slovena

Roberto Frandolic

Firmato digitalmente

CONFCOMMERCIO Friuli Venezia Giulia

Gianluca Gioffrè

Firmato digitalmente

CONSORZIO INTERLAND SCS

Cristina Cecchini

Firmato digitalmente

FEDERAZIONE REGIONALE COLDIRETTI FVG

Martin Figelj

Firmato digitalmente

CONFAGRICOLTURA FVG

Philip Thurn Valsassina

Firmato digitalmente

AGCI Friuli Venezia Giulia

Adino Cisilino

Firmato digitalmente

LEGACOOP Friuli Venezia Giulia

Michela Vogrig

Firmato digitalmente

CONFCOOPERATIVE Friuli Venezia Giulia

Daniele Castagnaviz

Firmato digitalmente

Unione Europea delle Cooperative FVG

Maurizio Bekar

Firmato digitalmente

UIL Friuli Venezia Giulia

Matteo Zorn

Firmato digitalmente

CGIL Friuli Venezia Giulia

Villiam Pezzetta

Firmato digitalmente

Unione Sindacale Regionale CISL FVG

Alberto Monticco

Firmato digitalmente

UGL Friuli Venezia Giulia

Roberta Vlahov

Firmato digitalmente

CONFSAL Friuli Venezia Giulia

Roberto Cazzanti

Firmato digitalmente